



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il g.d., dott.ssa Caterina Lauro,
letto il ricorso, l'attestazione e la documentazione allegata;
visti gli artt. 7, 8, 9, 14 *ter* e 15, l. n. 3/2012

osserva

a. Svolgimento della procedura

1. con ricorso depositato il 24.05.2022 Vincenzo Onofri (C.F. NFR VCN 70B02 Z133Z) e Daniela Di Salvatore (C.F. DSL DNL 75P54 G492B) hanno presentato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, con allegata richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012, redatta con ausilio dell'OCC, nominato in data 15.12.2021;
2. i debitori hanno proposto ricorso congiunto, motivato sulla base dell'origine familiare del sovra-indebitamento, in cui hanno dichiarato quanto segue: a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 ; b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012; c) non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della l. n. 3/2012; d) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
3. alla proposta risultava allegata parte della documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012 (1. 1. elenco di tutti i beni dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 2. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 3. elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; 4. certificato di stato di famiglia); risultava, infine, depositata l'attestazione dell'OCC e la relazione particolareggiata prevista ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 3, l. n. 3/2012, riportante: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori



persone fisiche di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'assenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda;

2. dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti posti in frode ai creditori;

3. con decreto depositato il 16.06.2022, il Tribunale, in persona del giudice delegato ha sollevato rilievi in merito alla completezza della documentazione e ha fissato l'udienza del 13.07.2022 per la comparizione delle parti e dei creditori;

all'udienza del 13.07.2022, sentite le parti istanti che hanno confermato le proprie richieste e conclusioni, il giudice si è riservato di decidere;

b. i rilievi

con il decreto depositato il 16.12.2021 sono stati sollevati i seguenti rilievi:

- necessità di un'integrazione della documentazione allegata al ricorso, in quanto non risultava depositato l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, né l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, richiesto dagli artt. 9, co. 2, e 14 ter, co. 3, l. n. 3/2012; l'elencazione dei creditori e dei beni, infatti, erano contenute unicamente nel corpo del ricorso e della relazione particolareggiata redatta a cura dell'OCC;

- in mancanza di una perizia di stima dei beni da liquidare si evidenziava la necessità che i ricorrenti valutassero se acquisire la stima disposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare già instaurata nei loro confronti o se prevedere la nomina di un esperto stimatore, cui rivolgere i quesiti contenuti nell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., con costi da porsi a carico del ricavato vendita; medesima considerazione veniva riproposta con riferimento alla documentazione ventennale ipocatastale, parimenti indispensabile per eseguire l'attività di liquidazione;

- ai fini della valutazione della convenienza o meno della liquidazione dei beni mobili registrati intestati ad Onofri Vincenzo si evidenziava la necessità di una valutazione, anche approssimativa, degli stessi e dei presumibili costi di liquidazione, mediante l'ausilio delle valutazioni contenute in riviste specializzate;



- migliore specificazione del passivo in comune e di quello individuale dei debitori, indicando le risorse della liquidazione da destinarsi al soddisfacimento delle rispettive masse;

c. l'integrazione

con relazione integrativa depositata il 01.07.2022 i ricorrenti e l'OCC hanno depositato la relazione integrativa recante:

- l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, richiesto dagli artt. 9, co. 2, e 14 ter, co. 3, l. n. 3/2012;

- la precisazione che i beni immobili non sono stati stimati nella procedura esecutiva r.g.e. n. 42/2019 instaurata dinanzi all'intestato Tribunale e che si sarebbe provveduto, in esito all'apertura della liquidazione, alla nomina di uno stimatore cui rivolgere i quesiti stabiliti dall'art. 173 bis, disp. att., c.p.c. il cui compenso ammonterà approssimativamente ad euro 2.500 da porsi a carico del ricavato vendita così come la relazione notarile il cui costo sarà approssimativamente pari ad euro 300,00 oltre i.v.a.;

- la precisazione che i creditori intendono vivere nell'abitazione sino all'aggiudicazione e che, come contributo, verseranno alla procedura l'importo di euro 300,00 mensili, come indennità di occupazione, oltre all'importo di euro 100,00, € 60,00 a carico di Onofri Vincenzo ed € 40,00 a carico di Di Salvatore Daniela a costituire la massa mobiliare attiva;

- la specificazione delle relative masse (mobiliare e immobiliare) e di Onofri Vincenzo e di Di Salvatore Daniela;

d. la valutazione della proposta

l'art. 14 ter, l. n. 3/2012 stabilisce che: *"1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni."*; al comma 6 viene chiarito che *"6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge."*;



il carattere onnicomprensivo della procedura si ricava anche dal disposto dell'art 14 *undecies*, l. n. 3/2012 che estende la liquidazione anche ai "beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter (...), dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.";

deriva che oggetto della procedura debbano essere tutti i beni di proprietà del ricorrente, senza possibilità di distinzione, compresi i crediti futuri, tra i quali rientrano anche quelli da lavoro dipendente, detratto il limite stabilito dal giudice necessario al mantenimento suo e della sua famiglia;

nel caso di specie in seguito ad espresso rilievo sollevato dal Tribunale sul punto, i debitori e l'OCC, nella relazione particolareggiata integrativa, hanno modificato la proposta originaria destinando a favore della massa immobiliare l'ulteriore somma di euro 300,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sino all'aggiudicazione, oltre alla quota parte di stipendio (pari ad euro 60,00 per Onofri Vincenzo ed euro 40,00 a carico di Di Salvatore Daniela);

ritenuta

- la competenza territoriale di questo Tribunale;
- lo stato di sovra-indebitamento dei debitori istanti, avente origine familiare;
- la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. n. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione,
- l'attestazione dell'OCC circa la completezza della documentazione;
- l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, co. 4, all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali, a cura dell'OCC;
- il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14 *ter*, l. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

la domanda va, conseguentemente, accolta, con ammissione dei ricorrenti alla procedura di liquidazione;

p.q.m.

visto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012

dichiara



aperta la procedura di liquidazione ;

nomina

liquidatori gli Avv.ti Roberto Marino e Patrizia Mandato i quali provvederanno a loro cura:

- a trascrivere il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14 *sexies*, l. n. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, entro il termine del 30.10.2022;
- alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies*, l. n. 3/2012 e alla successiva liquidazione *ex art. 14 novies*, l. n. 3/2012;

dispone

- che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, co. 5, l. n. 3/2012 non sia definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter*, l. n. 3/2012, comprese eventuali cessioni del quinto dello stipendio in essere;
- che della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Avezzano;
- che i ricorrenti versino al liquidatore la somma di euro 2.000,00 a titolo di fondo spese per lo svolgimento delle attività di liquidazione;

autorizza

i ricorrenti all'occupazione degli immobili offerti in liquidazione dietro pagamento di un'indennità che si quantifica in euro 300,00 mensili;

fissa

- i limiti di cui all'art. 14 *ter*, co. 5, lett. b) in euro 1.990,00 mensili per Onofri Vincenzo e in euro 975,00 per Di Salvatore Daniela;

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio e dovrà essere eseguito a cura dei liquidatori in caso di mancato versamento dell'indennità di occupazione sopra quantificata.



Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e agli OCC nominati liquidatori.

Avezzano 14.07.2021

Il Giudice
(dott.ssa Caterina Lauro)

